



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

- MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE -

Provincia di Pisa

Settore Tecnico e Governo del Territorio

Al Dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA (Legge 14 agosto 1991 n.281 – Legge R.T. n. 59/2009 - Regolamento tutela animali del Comune di San Giuliano Terme)

Il/La sottoscritto/a

nome

cognome

Codice Fiscale

Residente a

in via

telefono fisso cell.

email @

PEC @

CHIEDE

1) il riconoscimento della colonia felina (ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R.T. n. 59/2009)
- **con sito di alimentazione situato:**

in via

località

presso

geolocalizzazione

In area area privata¹
 area pubblica²

- composta da:

- n. gatti presenti in data di cui:
- femmine adulte n. - maschi adulti n. - - cuccioli n.
- numero gatte da sterilizzare nell'anno in corso

2) di essere riconosciuto come Referente Ufficiale della colonia;

3) l'autorizzazione a svolgere attività di volontariato all'interno della colonia;



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

SETTORE TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

4) si allega la seguente documentazione (obbligatoria):

- documento di identità in corso di validità
- localizzazione dell'area:
 - documentazione fotografica
 - estratto geolocalizzazione
 - atto di assenso del/i proprietario/i (se area privata¹)
 - autorizzazione dell'ente pubblico proprietario (se area pubblica)

¹Per aree private si intendono tutte quelle che non ricadono nelle strade, nelle piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e in altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico senza alcuna limitazione di accesso.

² allegare autorizzazione dell'ente pubblico proprietario

DICHIARA

- che i gatti di cui trattasi non sono animali domestici, ma bensì vivono in libertà frequentando di solito lo stesso luogo e sono dipendenti dall'uomo dal punto di vista alimentare;
- di essere consapevole che nel caso il competente ufficio USL accertasse il contrario sarà deferito all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 640 CP
- di essere anche consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;
- di essere informato/a che le richieste errate, incomplete, non sottoscritte, giunte illeggibili o con modalità diverse da quelle previste saranno rigettate con preavviso;
- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito al seguente link: [Informativa sulla privacy](#) .

Consapevole delle sanzioni penali e delle altre conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace (artt.75 e 76 DPR 445/2000)

FIRMA DEL DICHIARANTE

Estratto normativo

Legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59

art. 34 - Colonie di gatti

Ai fini della presente legge, si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.

2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (2), i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

SETTORE TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

a vigilanza da parte delle aziende USL.

3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse.

4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.

5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.

Buone prassi di gestione della colonia felina

1. Distribuire il cibo possibilmente ad ore fisse in modo che i gatti consumino subito la loro razione alimentare, togliendo successivamente il cibo non consumato.
2. Creare delle "stazioni di rifornimento" al riparo dal sole per evitare fenomeni di decomposizione e cattivi odori.
3. Versare il cibo in contenitori usa e getta e rimuoverli quanto prima, per evitare il richiamo di animali indesiderati.
4. Mantenere gli spazi adeguatamente puliti e ordinati
5. Scegliere il cibo in maniera razionale. Usando, quando possibile, cibi secchi per ridurre i cattivi odori
6. Provvedere che vi sia sempre dell'acqua a disposizione
7. Scegliere un luogo sicuro e riparato dalle intemperie per i ricoveri
8. Evitare di lasciare il cibo sotto o in vicinanza delle automobili parcheggiate.
9. Concordare con le persone del vicinato uno spazio apposito dove lasciare il cibo per i gatti di cortili e giardini condominiali. Questo spazio dovrà sempre essere tenuto scrupolosamente pulito.